



Project	Unit	Document Code	Serial n°	Rev.	Sheet
PI10000	000	PR-0007	--	03	1/10

**PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI
(C.D. “WHISTLEBLOWING”)**

03	18/04/2024	QUARTA EMISSIONE	MOLAIONI	MOLAIONI	BALBO
02	01/02/2024	TERZA EMISSIONE	MOLAIONI	MOLAIONI	BALBO
01	20/06/2022	SECONDA EMISSIONE	MOLAIONI	MOLAIONI	BALBO
00	07/10/2021	PRIMA EMISSIONE	MOLAIONI	MOLAIONI	BALBO
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED/AUTHORIZED

Mod. PR0001_01w



PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ("WHISTLEBLOWING")

Project	Unit	Document Code	Serial n°	Rev.	Sheet
PI10000	000	PR-0007	--	03	2/10

INDICE

1.	OGGETTO	3
2.	DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
3.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
4.	DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI	4
4.1.	DEFINIZIONI	4
4.2.	ABBREVIAZIONI.....	5
5.	RESPONSABILITA'	5
5.1.	RESPONSABILITA' OPERATIVE	5
5.2.	RESPONSABILITA' GESTIONALI	6
6.	MODALITA'APPLICATIVE - DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	6
6.1.	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	6
6.2.	CONTENUTO E MODALITA' DI TRASMISSIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	6
6.3.	CANALE PER LE SEGNALAZIONI.....	7
6.4.	ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	8
7.	RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE.....	8
8.	APPARATO SANZIONATORIO	10



PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ("WHISTLEBLOWING")

Project	Unit	Document Code	Serial n°	Rev.	Sheet
PI10000	000	PR-0007	--	03	3/10

1. OGGETTO

La presente Procedura descrive le modalità di gestione delle segnalazioni di condotte illecite e irregolari (c.d. "whistleblowing") nell'ambito di BTP INFRASTRUTTURE S.p.A. ("BTPINFRA") ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2024 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*. Tale Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Tale normativa mira incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno degli enti pubblici e privati, promuovendo altresì la cultura dell'etica e della legalità all'interno degli stessi.

La presente procedura è inquadrata nel Sistema Integrato HSEQ della BTP INFRASTRUTTURE S.p.A. (BTPINFRA) i cui criteri generali sono espressi nel Manuale Integrato HSEQ [rif.#3.1], di cui essa costituisce integrazione.

2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ai seguenti soggetti:

- agli azionisti e ai componenti degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di BTPINFRA (e.g. Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, ecc.) anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto;
- ai dipendenti di BTPINFRA a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello di inquadramento e funzionale ricoperto, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato e non, i dirigenti, i quadri, i collaboratori, gli stagisti, ecc.;
- ai lavoratori autonomi e ai titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso BTPINFRA;
- ai clienti, ai partner, ai fornitori di prodotti o servizi (anche in regime di appalto/subappalto), ai liberi professionisti, ai consulenti, agli agenti e agli intermediari, che prestano la propria attività per BTPINFRA;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso BTPINFRA.

Tali soggetti di seguito sono definiti congiuntamente i "Destinatari".

La tutela nei confronti dei Segnalanti opera anche se il rapporto giuridico non è iniziato qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto qualora le Informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le tutele riconosciute ai Segnalanti sono estese anche:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo o che hanno un rapporto abituale e corrente con il Segnalante;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel

Project	Unit	Document Code	Serial n°	Rev.	Sheet
PI10000	000	PR-0007	--	03	4/10

medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Quanto sopra previsto, si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

La presente procedura si applica nell'ambito di tutte le attività aziendali di BTPINFRA e a tal fine deve essere oggetto di ampia comunicazione nei confronti di tutti i Destinatari. A tal fine, la Società garantisce la formazione e l'informazione verso il personale attraverso la competente funzione interna in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza (OdV) e con i responsabili delle funzioni interne.

Per i collaboratori, i consulenti e i terzi in generale sono previste idonee forme di pubblicità atte a garantire la massima diffusione della presente procedura.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I documenti di riferimento qui di seguito indicati si intendono, salvo diversamente indicato, nell'ultima versione disponibile.

3.1 Manuale Sistema Integrato HSEQ

doc. n° PI10000-00-ML-5000

3.2 Elenco Procedure, Specifiche ed Istruzioni Operative - Sistema di Gestione Integrato HSEQ

doc. n° PI10000-00-NM-0001

3.3 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di BTPINFRA, nell'ultima revisione approvata dal CDA (di seguito "Modello")

3.4 Codice Etico BTPINFRA nell'ultima revisione approvata dal CDA;

3.5 D. Lgs. 231/2001

3.6 D. Lgs 10/03/2024 n. 24.

4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

4.1. DEFINIZIONI

Valgono quelle contenute in rif.#3.1 e inoltre:

<u>Canali per le segnalazioni</u>	Nell'ambito della Società, le segnalazioni dovranno essere inoltrate unicamente attraverso il portale telematico dedicato "Whistlelink" accedendo attraverso il seguente link: – https://btpits.whistlelink.com/
<u>Facilitatore</u>	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
<u>Gestore della segnalazione</u>	L'Organismo di Vigilanza istituito dalla Società ai sensi del D. Lgs 231/2001 che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le Segnalazioni.



PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ("WHISTLEBLOWING")

Project	Unit	Document Code	Serial n°	Rev.	Sheet
PI10000	000	PR-0007	--	03	5/10

<u>Persona coinvolta</u>	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
<u>Segnalante (c.d. whistleblower)</u>	Chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità e decide di segnalarlo. Nell'ambito della Società, possono essere segnalanti tutti i Destinatari (cfr. punto 2).
<u>Segnalazione</u>	Le comunicazione del Segnalante, avente ad oggetto informazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure interne.
<u>Segnalazione Anonima</u>	Le Segnalazioni non contenenti informazioni che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante
<u>Segnalato</u>	Il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione.

4.2. ABBREVIAZIONI

Valgono quelle contenute in rif.# 3.1 e inoltre:

ODV = Organismo di Vigilanza istituito dal Consiglio di Amministrazione di BTPINFRA ai sensi del D.Lsg. 231/01.

Modello = Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, istituito da BTPINFRA ai sensi del D.Lgs. 231/01, in rif. #3.4

5. RESPONSABILITA'

5.1. RESPONSABILITA' OPERATIVE

5.1.1. FUNZIONI/SOGGETTI RESPONSABILI – DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

Le funzioni responsabili della gestione di whistleblowing sono di seguito descritte.

L'ODV è designato come Gestore della segnalazione. E' pertanto preposto alla ricezione e all'esame delle Segnalazioni pervenute tramite il sistema di whistleblowing come definito nella presente procedura.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dall'OdV deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al medesimo ODV, completa di tutta la documentazione di supporto eventualmente pervenuta, senza trattenerne alcuna copia e astenendosi dall'intraprendere alcuna attività di analisi e/o di approfondimento.

Nel caso in cui le segnalazioni dovessero riguardare lo stesso ODV o un suo componente, tali segnalazioni saranno trasmesse direttamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente della Società.



PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ("WHISTLEBLOWING")

Project	Unit	Document Code	Serial n°	Rev.	Sheet
PI10000	000	PR-0007	--	03	6/10

5.2. RESPONSABILITA' GESTIONALI

5.2.1. RESPONSABILE SISTEMA INTEGRATO HSEQ

Il Responsabile Sistema Integrato HSEQ [RSI] ha la responsabilità di emettere, distribuire e revisionare la presente procedura, coordinandosi con l'OdV della Società.

5.2.2. RESPONSABILI DEGLI ENTI AZIENDALI

I Responsabili dei vari enti aziendali hanno la responsabilità di diffondere la presente procedura al proprio personale (cfr. *supra* par. 2)

6. MODALITA' APPLICATIVE - DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La presente procedura regola il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti e irregolarità, fornendo al Segnalante indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela predisposte da BTPINFRA in conformità alla normativa vigente.

La procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle Segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della Società.

I Destinatari inviano le segnalazioni secondo le modalità di seguito esposte, non appena vengano a conoscenza degli eventi che le hanno generate.

6.1. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni devono avere ad oggetto le condotte ritenute illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o le violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure interne, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di BTPINFRA.

Le Segnalazioni riguardano in particolare solo i fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su voci correnti. Inoltre le Segnalazioni non devono riguardare doglianze di carattere personale del Segnalante o sue rivendicazioni o ritorsioni. In ogni caso sono da considerarsi rilevanti anche le Segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità in danno della Società. A titolo esemplificativo, la Segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- che possono integrare reati, illeciti o irregolarità;
- poste in essere in violazione del Modello, del Codice Etico e delle procedure interne;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all'immagine alla Società;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori e di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti e agli altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.

6.2. CONTENUTO E MODALITA' DI TRASMISSIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni devono contenere informazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal Segnalante. Devono altresì contenere tutte le informazioni necessarie al fine di individuare inequivocabilmente gli autori della presunta condotta illecita.



PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ("WHISTLEBLOWING")

Project	Unit	Document Code	Serial n°	Rev.	Sheet
PI10000	000	PR-0007	--	03	7/10

Il Segnalante dovrà pertanto fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore della segnalazione, di procedere alle dovute e appropriate verifiche (cfr. infra. par. 6.4) per accertare la fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione.

Le segnalazioni potranno essere inoltrate sia in forma esplicita che in forma anonima ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore.

In particolare, il Segnalante invia la Segnalazione accedendo al portale telematico "*Whistlelink*" (vedi § 6.3).

Una volta cliccato sul *link*, per effettuare una Segnalazione sarà necessario cliccare su "*Invia una segnalazione qui*", e compilare il modulo di segnalazione nel modo più dettagliato possibile. Sta alla discrezione del Segnalante decidere quante informazioni inserire. Non è obbligatorio fornire informazioni personali e sarà comunque garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante per tutta la durata della procedura.

Dopo avere presentato la Segnalazione, il Gestore della segnalazione la riceverà e procederà a una valutazione iniziale per stabilire se è idonea per essere gestita attraverso il sistema di Segnalazione di reati o irregolarità. In caso affermativo, alla Segnalazione sarà assegnato un numero del caso univoco, che il Segnalante riceverà insieme a un codice di verifica. Il codice di verifica potrà essere utilizzato per inserire ulteriori informazioni o visualizzare lo stato del caso. È importante non dimenticare il numero del caso, servirà per gestire e seguire l'iter della Segnalazione.

Il Segnalante riceverà conferma dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 (sette) giorni e un feedback sull'iter della stessa entro 90 (novanta) giorni.

BTPINFRA informa inoltre che, avendo adottato una soluzione per la segnalazione di reati o irregolarità, il dipendente potrebbe apparire in una Segnalazione anche come: presunto autore di un reato, presunta vittima, testimone o per altri motivi.

Inoltre, si può scegliere di denunciare un'irregolarità a un'autorità competente esterna qualora ne ricorrano i presupposti di legge. E' possibile trovare ulteriori informazioni in merito a questa procedura su <https://btpits.whistlelink.com/> "Segnalazione esterna".

6.3. CANALE PER LE SEGNALAZIONI

BTP INFRASTRUTTURE ha implementato *Whistlelink*, un nuovo sistema online di segnalazione di reati o irregolarità.

Whistlelink è un sistema di segnalazione whistleblowing sicuro e protetto che permette di segnalare le eventuali violazioni in modo semplice e anonimo.

Per accedere al sistema di segnalazione di reati o irregolarità è necessario andare sul link: <https://btpits.whistlelink.com/> dove sono descritte tutte le informazioni pertinenti in merito alla presentazione di una segnalazione e alle modalità di gestione della stessa.

E' possibile accedere al sistema in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo.

E' possibile altresì inviare Segnalazioni orali tramite un sistema di messaggistica vocale disponibile presso il suddetto sistema.

È consentito effettuare segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate e dettagliate.

Su richiesta scritta del Segnalante, può essere fissato un incontro diretto con il Gestore della segnalazione. In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione viene documentata mediante apposito verbale e il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Project	Unit	Document Code	Serial n°	Rev.	Sheet
PI10000	000	PR-0007	--	03	8/10

6.4. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore della segnalazione prende in carico la Segnalazione e procede alle dovute e appropriate verifiche per accertarne la fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e protezione dei dati personali. Se indispensabile, il Gestore della segnalazione richiede chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione o che possano riferire dei fatti contestati.

Il Gestore della segnalazione può avvalersi, ove necessario e tenuto conto della complessità della Segnalazione, del supporto delle strutture interne e di eventuali consulenti esterni.

Il Gestore della segnalazione, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della Segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la Segnalazione.

Il Gestore della segnalazione, durante lo svolgimento della attività istruttoria, garantisce il rispetto della riservatezza del Segnalante e delle altre persone coinvolte nella Segnalazione. Tali obblighi gravano altresì sui soggetti coinvolti dal Il Gestore della segnalazione nelle attività di indagine.

All'esito dell'attività istruttoria, il Gestore della segnalazione predispone un report finale riepilogativo delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Tale Report dovrà essere condiviso, sulla base delle risultanze emerse con le strutture aziendali competenti al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela di BTPINFRA, nonché con il Presidente della Società nel caso di eventuali procedure sanzionatorie. In ogni caso, le procedure sanzionatorie e l'adozione degli eventuali provvedimenti rimangono di competenza delle strutture interne a ciò preposte.

Nel caso in cui, all'esito dell'attività svolta, la Segnalazione risulti fondata, il Gestore della segnalazione oltre a condividere le risultanze con le funzioni e gli Organi aziendali competenti, potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Tutte le segnalazioni ricevute e l'eventuale documentazione allegata, sono archiviate tramite il sistema Whistlelink a cura del Gestore della segnalazione, nel rispetto della riservatezza del Segnalante e al fine di evitare l'accesso da parte di terzi non autorizzati (cfr. infra para. 7), per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione delle segnalazioni.

7. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

Il Gestore della segnalazione è tenuto a garantire la riservatezza del Segnalante dalla presa in carico della Segnalazione e durante tutto il processo di gestione della medesima Segnalazione.

Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della presente procedura e, conseguentemente, del Modello della Società.

La Segnalazione e la documentazione allegata non possono essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Segnalante è comunque protetta in ogni fase relativa alla ricezione e gestione della Segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata al Responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'inculpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- ovvero, la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'inculpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto.



PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ("WHISTLEBLOWING")

Project	Unit	Document Code	Serial n°	Rev.	Sheet
PI10000	000	PR-0007	--	03	9/10

Nell'ambito delle attività istruttorie, l'eventuale comunicazione della Segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività medesime dovrà essere priva di elementi e riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

L'obbligo di garantire la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione riguarda tutte le persone che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolte nel procedimento di accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione.

8. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE DA EVENTUALI RITORSIONI

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, sono considerate ritorsioni, come esplicitato nel Decreto:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, il Gestore della segnalazione che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le opportune azioni disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.



PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ("WHISTLEBLOWING")

Project	Unit	Document Code	Serial n°	Rev.	Sheet
PI10000	000	PR-0007	--	03	10/10

9. APPARATO SANZIONATORIO

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali Segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio del sistema di segnalazione delle violazioni.

Eventuali forme di responsabilità in sede disciplinare saranno parametrize all'infondatezza della Segnalazione, al comportamento segnalato, nonché all'attività e alle spese affrontate dalla Società per la relativa gestione. In tal caso, a seconda del ruolo rivestito dal Segnalante, si applicheranno le misure previste nel Modello, nel rispetto delle disposizioni di legge e del CCNL applicabile.

Sono previste sanzioni infine per chi viola le misure di tutela nei confronti del Segnalante, ovvero negli altri casi previsti dal Decreto.

10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali del Segnalante e degli altri soggetti coinvolti e/o citati nella Segnalazione è effettuato in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2006 (GDPR) e delle ulteriori disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

L'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR può essere limitato qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti coinvolti (art. 13, co. 3 del Decreto e art. 2-*undecies* del D.Lgs. 196/2006 c.d. "Codice privacy").

In relazione agli obblighi informativi previsti dall'art. 13 e 14 GDPR si rimanda all'Informativa privacy resa disponibile sul sistema Whistlelink.